



ASMEL ASSOCIAZIONE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora
Comune capofila Santa Maria del Cedro



Bando-Disciplinare di gara
Procedura Telematica Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

Prot. N° 04

Santa Maria del Cedro 02/01/2019

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA TELEMATICA APERTA, ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN MICHELE" DEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO (CS). CIG: 7701416189.

Articolo 1 - Premesse

Con determinazione n. 503 del 27/12/2018 è indetta dalla CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PAPASIDERO, SANTA MARIA DEL CEDRO e TORTORA, per conto del Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO (Partita IVA 00433700788), con sede in Santa Maria del Cedro (CS), Via Nazionale n. 16, la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN MICHELE " del Comune di Santa Maria del Cedro (CS).

Le disposizioni contenute nel presente bando integrale di gara riguardano le norme relative alla partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle ulteriori informazioni relative all'appalto ed integrano le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori atti di gara.

I recapiti dell'Amministrazione Aggiudicatrice sono i seguenti: Tel. 0985.5453 - Fax 0985.5510 - pec ufficiotecnico.santamariadelcedro@asmepec.it - profilo di committente: <http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it>.

Nel prosieguo del presente bando, all'art. 15, sono indicati i recapiti degli uffici ai quali rivolgersi per ottenere specifiche informazioni.

L'affidamento in oggetto, avverrà mediante la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche, Codice). La procedura di gara si svolge in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e smi, attraverso il portale telematico della piattaforma asmel cui la Centrale Unica di Committenza ha aderito, raggiungibile al link <https://piattaforma.asmel.eu>

Per chiarimenti per la registrazione da parte dell'operatore economico al suddetto portale è, altresì, disponibile quale supporto il numero **800 192 750** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Altresì, potranno essere richiesti chiarimenti tramite l'Help Desk mediante email all'indirizzo: piattaforma@asmel.eu, ovvero al numero **800 165 654**.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

I lavori hanno ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN MICHELE " del Comune di Santa Maria del Cedro (CS), secondo gli elaborati di progetto posto a base di gara. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.

Il progetto è stato validato in data 24/10/2018.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Santa Maria del Cedro (CS). Il CIG che identifica la presente gara è 7701416189.

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali elencati al successivo articolo 7.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 601.724,35, (€ seicentounomilasettecentoventiquattro/35), di cui € 19.432,40, (€ diciannovemilaquattrocentotrentadue/40) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. **L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 582.291,95 (€ cinquecentoottantaduemiladuecentonovantuno/95).**

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualif. Obbligatoria (si/no)	Importo €	%	Prevalente o Scorporabile
Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	III	Si	516 724.35	85,87	Prevalente
Scavi Archeologici	OS25	I	Si	50 220,00	8,35	Scorporabile e sub-appaltabile
Rilievi	OS20-A	I	No	34 780,00	5,78	Scorporabile e sub-appaltabile
Totale					100%	

Relativamente alla Categoria OS25, in assenza della relativa qualificazione SOA, essendo l'importo dei lavori della medesima categoria inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, nonché inferiore ad € 150.000,00, è possibile subappaltare ad operatori in possesso dei requisiti di ordine tecnico- organizzativo previsto dall'art. 90 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207.

Relativamente alla Categoria OS20-A, in alternativa al possesso dell'attestazione di qualificazione, i concorrenti devono essere in possesso della qualificazione nella categoria OG2 Classifica III, ovvero fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Nell'importo a base di gara non è considerato l'importo delle opere opzionali eventualmente oggetto di offerta qualitativa, poiché le stesse, anche se offerte, non contribuiscono alla determinazione dell'importo pagabile.

Le opere opzionali costituenti "migliorie" offerte dal concorrente, non hanno autonomamente dignità di categoria di lavoro ai fini della qualificazione, pertanto si considerano ricomprese nella categoria prevalente e come tali, se offerte, assunte dall'operatore economico nella percentuale nella quale assume le opere della categoria prevalente.

Per quanto riguarda il subappalto si veda quanto riportato al successivo articolo 3.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **400 (quattrocento)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria per ritardata esecuzione rimane stabilita nella misura di € 180.00 (€ centottanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Articolo 3 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- Il subappalto è ammesso, nei limiti di cui all'art. 105 del Codice, esclusivamente per le seguenti categorie di lavori e nelle misure di seguito riportate:
 - Cat. OG2** - fino al 30% dell'importo complessivo dei lavori.

Il valore del subappalto per le categorie OS25 e OS20-A di cui al paragrafo precedente non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, come specificato dal DM 10/11/2016 n. 248, art. 1 comma 2.

Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto, nonché nel modello 1, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa.
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 4 - Finanziamento e pagamento

L'appalto è finanziato con fondi ministeriali ed il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, sul valore del contratto di appalto, se richiesta, viene calcolato l'importo dell'anticipazione, del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

E' obbligatoria la fatturazione elettronica.

L'appalto non è connesso a progetti o programmi finanziati dai fondi dell'Unione Europea.

A Garanzia del puntuale ed esatto adempimento del contratto, in relazione alla realizzazione delle migliorie offerte in fase di gara, ed al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione dell'intervento, in sede di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, sarà trattenuta una somma pari al 10% dell'importo dei SAL.

La somma complessiva trattenuta a garanzia della realizzazione delle migliorie offerte, sarà liquidata contestualmente allo stato finale, previa attestazione della direzione lavori sulla corretta realizzazione che le opere di miglioria offerte dal concorrente in fase di gara.

Articolo 5 - Normative di riferimento

La gara è disciplinata dalle norme contenute nel bando di gara, dalle norme del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo "Regolamento") nella parte vigente, nonché dalle disposizioni normative richiamate negli atti e negli elaborati di gara.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 - Criterio di aggiudicazione

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Valutazione dell'OFFERTA TECNICA | Punti massimi 80 (ottanta). |
| 2. Valutazione dell'OFFERTA ECONOMICA | Punti massimi 20 (venti). |

La valutazione delle offerte sarà eseguita da una Commissione all'uopo nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, composta da 3 membri.

A pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte in variante al di fuori dell'offerta migliorativa oggetto di valutazione.

OFFERTA TECNICA

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/16, con i seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali:	Sub Criteri Punti (max)	Criteri Punti (max)	Punteggio (max)
CRITERIO 1 - Miglioramento delle caratteristiche termo-igrometriche della chiesetta			80
Criterio 1 - Soluzioni volte a garantire idonee caratteristiche termo-igrometriche della Chiesetta Saranno considerati e premiati interventi, nel rispetto della tutela del bene culturale e delle scelte progettuali, volti a migliorare le caratteristiche termo-igrometriche della Chiesetta mediante soluzioni tecniche relative all'involucro edilizio opaco e trasparente. Sarà apprezzata la completezza e la chiarezza degli elaborati presentati.	20	20	
CRITERIO 2 - Miglioramento della qualità e della fruibilità degli spazi esterni			
Sub criterio 2.1 - Soluzioni finalizzate ad incrementare la fruibilità Saranno considerate e premiate soluzioni che incideranno sotto il profilo della fruibilità e vivibilità dell'opera. Sarà apprezzata la completezza e la chiarezza degli elaborati presentati.	20	30	
Sub criterio 2.2 - Interventi migliorativi e accorgimenti sulle soluzioni tecniche e caratteristiche dei materiali Saranno considerati e premiati interventi migliorativi che dovranno incidere sotto il profilo del pregio tecnico dell'opera. Gli interventi migliorativi devono prevedere l'impiego di materiali e semilavorati che consentano da un lato durabilità e facilità di impiego da parte dell'utenza e dall'altro rapidità di interventi manutentivi. Sarà apprezzata la completezza e la chiarezza degli elaborati presentati.	10		
CRITERIO 3 - Miglioramento degli interventi di conservazione dei beni culturali			
Sub criterio 3.1 - Soluzioni mirate alla conservazione delle strutture Saranno considerati e premiati interventi migliorativi mirati alla riduzione della vulnerabilità sismica in conformità alle normative di settore. Sarà apprezzata la completezza e la chiarezza degli elaborati presentati.	10	10	
CRITERIO 4 - Qualificazione e organizzazione del personale			
Criterio 4 - Sarà valutata: • la struttura tecnica operativa e la relativa organizzazione che l'offerente si impegna ad impiegare per lo svolgimento dell'appalto; • il numero minimo di tecnici qualificati che l'offerente si impegna ad impiegare per lo svolgimento dell'appalto • il numero minimo di squadre operative che l'offerente si impegna ad impiegare per lo svolgimento dell'appalto • risorse umane eventualmente da poter dedicare alla risoluzione di particolari emergenze. Nella valutazione della struttura tecnica-operativa messa a disposizione si terrà conto del criterio di rotazione e pertanto: fino ad 1 punto per operatori economici che hanno espletato più di un affidamento da parte del comune negli ultimi 10 anni; fino a 2 punti per operatori economici che hanno espletato un affidamento da parte del comune negli ultimi 10 anni; fino a 5 punti per operatori economici che non hanno mai avuto affidamenti da parte del comune negli ultimi 10 anni.-	5	5	
CRITERIO 5 - Fornitura di assistenza tecnica-manutentiva post ultimazione lavori			
Criterio 5 - Saranno premiate offerte di assistenza tecnica-manutentiva a far data dalla consegna dei lavori.	5	5	
CRITERIO 6 - Gestione del Cantiere			
Criterio 6 - Sarà attribuito un punteggio più elevato a quelle proposte che prevedano soluzioni di misure di sicurezza incrementali rispetto ai minimi di legge, nonché a minor impatto sul contesto. Saranno altresì considerate: professionalità e numero di maestranze impiegate, con riferimento anche agli aspetti inerenti la sicurezza D.Lgs. n.81/2008.	10	10	
Punteggio Offerta Economica			20
Punteggio Totale			100

I punteggi per i criteri e sub criteri verranno calcolati in conformità alla Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "Offerta Economicamente più Vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, con il metodo di cui al Capo V. lett. a) delle suddette Linee Guida n. 2, con la seguente formula :

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

$\sum$ sommatoria;

W_i punteggio attribuito all'elemento (i);

$V(a)_i$ coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto l'elemento (i) variabile tra 0 e 1. I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati :

Attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1 , attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE DA - A
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 - 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 - 0,75
PROPOSTA PIU CHE SUFFICIENTE	0,301 - 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 - 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA SUFFICIENTE	0,01 -0,10
INADEGUATO O ASSENTE	0,00

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei commissari.

Determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio.

Attribuendo il coefficiente 1 al valore medio massimo, riferito all'elemento considerato, e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte applicando la seguente formula:

$$P(\text{tecnico})_n = P_{\max} * (Q_n/Q_{\max})$$

Dove:

$P(\text{tecnico})_n$ = punteggio ottenuto per l'offerta tecnica dalla ditta n-esima; $P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile al criterio o sub criterio;

Q_n = punti assegnati alla ditta n-esima;

$Q_{\max}$ = punteggio massimo assegnato tra tutti quelli ottenuti dai concorrenti.

Per ciascun elemento di valutazione le medie dei coefficienti definiti verranno calcolate con approssimazione alla terza cifra decimale.

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

La presentazione di relazione di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e pertanto comporterà l'assegnazione di un coefficiente pari a zero.

Non si procederà alla riparametrizzazione qualora vi sia una sola offerta valida.

OFFERTA ECONOMICA:

Il corrispettivo contrattuale, comunque inferiore a quello posto a base di gara, è determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Al miglior ribasso verranno assegnati punti 20.

Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio nel seguente modo:

$$X_i = 20 * (V_i/V_m)$$

Ove:

X_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; V_m = ribasso massimo offerto;

V_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio assommando i punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Articolo 7 - Documenti di gara

I documenti di gara sono i seguenti:

- Bando e disciplinare di gara.
- Regolamento della Commissione Europea del 05/01/2016 di approvazione del DGUE.
- Elaborati progettuali.

Articolo 8 - Modelli di gara

I modelli di gara sono i seguenti:

mod. 1 - facsimile della domanda di partecipazione alla gara.

mod. 2 - facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa.

mod. 3 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

mod. 4 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale.

mod. 5 - facsimile dichiarazione dell'offerta tecnica.

mod. 6 - modello per la presentazione dell'offerta economica.

DGUE in formato PDF e XML

regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016.

Articolo 9 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice.
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

Articolo 10 - Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

I curatori del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dal Giudice delegato o dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

In caso di avvalimento, ove permesso dalla norma, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) oc) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Articolo 11 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovvero:

- OG2 classifica III – OS25 classifica I – OS20-a classifica I.

Poiché l'importo delle lavorazioni di cui alle categorie OS25 e OS20-a è inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, dette lavorazioni sono scorporabili e subappaltabili.

È pertanto necessario e sufficiente che il concorrente sia qualificato nella categoria OG2 nella misura minima del 70% del relativo importo.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

E' inteso che relativamente alle categorie OS25 classifica I – OS20-a classifica I, in assenza di SOA, essendo l'importo dei lavori delle medesime categorie inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ma inferiore a € 150.000,00, il requisito relativo può essere dimostrato mediante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsto dall'art. 90 del DPR 05 Ottobre 2010 n. 207.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate.

Il raggruppamento orizzontale può essere costituito secondo le predette regole per ciascuna delle categorie di lavoro di cui si compone l'opera, ma l'impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di quanto richiesto all'impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente, deve essere la mandataria dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 92 del Regolamento, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

La certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo Iii, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti economico-finanziari:

almeno una referenza bancaria;

volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

- requisiti tecnico-organizzativi:

presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta ;
esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
costo complessivo sostenuto per il **personale dipendente**, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
dotazione stabile di **attrezzatura tecnica** secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativa al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione nella categoria OG2, individuata ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10/11/2016, non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Si precisa che per la certificazione di qualità è ammesso l'avvalimento solo se annotata su un'attestazione SOA.

Si precisa inoltre che i requisiti necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono a tal fine dimostrabili tramite avvalimento.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Si fa presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.

Articolo 12 - Garanzie e coperture assicurative

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 601.724,35), e quindi pari ad € 12.034,49.

Detta garanzia può essere costituita esclusivamente sotto forma di fideiussione, e la stessa dovrà:

essere prodotta in originale ed essere intestata al "Comune di Santa Maria del Cedro – Via Nazionale 16 - 87020 Santa Maria del Cedro (CS)";

citare espressamente l'oggetto ed il CIG della presente gara;

essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;

qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

dovrà inoltre essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. []. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO ITS 14067. (....). ()."

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 2, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso del requisito necessario, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;
- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del Codice, avente le caratteristiche di cui all'art. 23 del presente bando integrale di gara;
- le polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata pari all'importo del contratto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale deve essere pari ad € 2.000.000,00 (€ duemilioni/00).

Articolo 13 - Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 70,00 (€ settanta/00). L'importo del contributo è stabilito secondo la deliberazione dell'Autorità del 20/12/2017 n. 1300 e smi. Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Articolo 14 - Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara

La documentazione di gara, il cui elenco è riportato nelle premesse, è disponibile sul profilo del Comune di Santa Maria del Cedro (CS): <http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it>, nella sezione Albo Pretorio on-line, nonché disponibile sul portale della piattaforma Asmel della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora – Via Nazionale 16 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS)".

Il sopralluogo e la presa visione del progetto sono obbligatorio. La mancata effettuazione della presa visione del progetto e del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo e la presa visione del progetto, possono essere eseguiti tutti i giorni fino al giorno precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 con esclusione dei sabato e festivi, previo, presentazione di istanza, indirizzata alla Centrale Unica di Committenza - ubicata presso il Comune di Santa Maria del Cedro (CS)

- Ufficio Tecnico, Area Lavori Pubblici/Manutentiva, Via Nazionale 16, 87020 Santa Maria del Cedro, la stessa potrà essere avanzata anche all'atto della presa visione del progetto e dei luoghi.

La richiesta dovrà essere formulata esclusivamente dal legale rappresentante della ditta, ovvero dal direttore tecnico o altro soggetto delegato, nelle forme di legge, dal rappresentante legale. Resta inteso che l'attestato di presa visione degli elaborati di progetto e di sopralluogo non sarà consegnato a soggetti diversi da quelli firmatari la richiesta e/o delegati. Ogni rappresentante, direttore tecnico o altro soggetto delegato potrà eseguire la presa visione del progetto e dei luoghi, esclusivamente per una sola impresa.

Articolo 15 - Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al RUP dalla data di pubblicazione del bando e fino al settimo giorno antecedente la scadenza ovvero fino alle **ore 12:00 del 04/02/2019**. Oltre il termine suddetto non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti in merito alla presente procedura di gara.

L'invio della domanda è consentito tramite la piattaforma della Centrale Unica di Committenza, raggiungibile al link:

<https://piattaforma.asmel.eu>.

Le risposte fornite alle richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica e sul profilo di committenza ed all'Albo Pretorio On-Line.

Articolo 16 - Documenti da presentare per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 14:00 del giorno lunedì 11 del mese di febbraio dell'anno 2019**, esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza tra Comuni di Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora, raggiungibile al link: <https://piattaforma.asmel.eu>, previa registrazione (per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde: 800 192 750); la seguente documentazione:

A - Documentazione amministrativa:

A1) domanda di partecipazione alla gara, redatta, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 1).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e), f) o g) del Codice, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non

autenticare, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante:

deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice;

nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **esprese in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento;

nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e per ciascuna impresa che lo compone la qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **esprese in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento;

nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs. Codice già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare la tipologia di rete d'imprese (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **esprese in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. : si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)

nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre;

nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

Non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del Codice.

Inoltre deve contenere la seguente dichiarazione:

di accettare la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto d'appalto.

di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando di gara, quantificate in € **1.710,08** (€ millesettecentodieci/08).

di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del contratto, in relazione alla realizzazione delle migliori offerte in fase di gara, ed al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione dell'intervento, in sede di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, sarà trattenuta, da parte della Stazione appaltante, una somma pari al 10% dell'importo dei SAL, e che le somme trattenute a garanzia della realizzazione delle migliori offerte, saranno liquidate contestualmente allo stato finale, previa attestazione della direzione lavori sulla corretta realizzazione delle opere di migliorie offerte dal concorrente in fase di gara.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;

da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice; da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice; dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;

da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara; dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica; da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;

da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;

dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;

dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 2) sono comprese:

le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;

i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza; le informazioni sulla necessità di firma congiunta;

le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;

le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;

A3) DGUE compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, nonché le indicazioni e le modalità di cui alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europea (DGUE) approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016" stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, Prot. 3 del 18/07/2016.

Il DGUE deve essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A5) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso della certificazione di qualità, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice o che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:

A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 3 per l'avvalimento della certificazione di qualità, o Mod. 4 per l'avvalimento conseguente alla sussistenza di una procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 4 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Si specifica che non è ammesso l'avvalimento per le Categorie SOA richieste per la partecipazione.

A5b) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 11.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE. Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli allegati, ovvero per inadeguatezza degli stessi ed altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate.

A6) attestazione di sopralluogo e di presa visione degli elaborati progettuali, in originale, rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale Area LL.PP. del Comune di Santa Maria del Cedro.

A7) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, il contratto di rete in copia autentica. **AB)** garanzia provvisoria, secondo quanto indicato al precedente articolo 12.

A8) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto. Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

A9) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura e l'importo del contributo sono i seguenti:

- codice CIG 7701416189 – contributo € 70,00.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la gara per il quale si intende concorrere e pagare il contributo.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

A10) Copia dell'attestazione SOA con allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e copia del documento di identità del medesimo.

La copia dell'attestazione SOA deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti singoli o raggruppati;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dalle imprese cooptate.

I concorrenti che partecipano alla gara con l'attestazione SOA scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia del contratto** stipulato per l'ottenimento di nuova attestazione SOA o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell'attestazione SOA.

A11) PASSOE ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C., debitamente sottoscritto.

In merito a tale documento si fa presente che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASSOE nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omissso la produzione del PASSOE nei cui confronti dovessero essere esperite, tramite AVCPASS; le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASSOE e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

B - Offerta tecnica:

L'offerta tecnica dovrà essere così composta:

- Relazione tecnico-descrittiva, articolata per ogni singolo criterio e sub criterio, completa di eventuali grafici, ove dovranno essere fornite esaurienti indicazioni e l'illustrazione della relativa offerta migliorativa. Ogni relazione, con riguardo a ogni singolo criterio e sub criterio, dovrà essere composta da un massimo di 15 (quindici) fogli solo fronte oltre la copertina e dovrà essere redatta in formato A4 - dimensione carattere 12 - interlinea 1,5. Si dovrà chiaramente riportare sulla copertina la dicitura relativa al titolo del criterio o sub criterio preso in esame. Ulteriormente, alla medesima relazione, dovranno essere allegate, ove necessario, eventuali dépliant illustrativi, elaborati grafici, schede tecniche-informative, garanzie, certificazioni dei materiali e/o delle tecnologie proposte. I grafici inoltre, completi di quote e scale di rappresentazione di riferimento dovranno obbligatoriamente essere forniti in file formato PDF. Le offerte inerenti i criteri e sub criteri qualitativi dovranno essere prodotte nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia indicati al D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. 23 del 28/01/2017).
- Il computo metrico di dettaglio, non estimativo a pena di esclusione, che dovrà riportare le quantità di tutti gli articoli di lavori aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara, indicando le dimensioni/quantità parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva offerta. Il computo metrico dovrà essere riferito solo alle opere integrative ed aggiuntive del progetto posto a base di gara.
- il quadro di raffronto (senza prezzi) per articoli e quantità tra il progetto posto a base d'asta ed il progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta, senza far riferimento ai relativi prezzi, né unitari né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00 e preferibilmente mediante l'allegato mod. 5, con la quale il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione, a pena esclusione, relativamente alle opere interessate dalle migliorie offerte, a:
 - o produrre tutta la documentazione progettuale (progetto esecutivo a firma di professionista abilitato di fiducia dell'impresa aggiudicataria), necessaria per la richiesta di pareri/concessioni/nulla osta/autorizzazioni ecc., occorrenti per la realizzazione delle opere, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto, senza costi ed oneri aggiuntivi per l'ente;
 - o ad assumere tutti gli oneri finanziari, fiscali e non, derivanti dalla progettazione compresi eventuali rilievi, prove, indagini e studi di qualsiasi natura (geologici, sui materiali, ecc...);
 - o a realizzare tutte le opere di miglioria/integrazioni offerte, senza compenso aggiuntivo rispetto all'offerta economica presentata in fase di gara.

Si precisa che:

1. A pena l'esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.
2. Non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica.
3. A pena l'esclusione, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni di prezzo.
4. Le offerte tecniche presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire suggerimenti per l'Amministrazione, pertanto per una corretta e leggibile formulazione dell'offerta, ove il concorrente voglia offrire la realizzazione della miglioria/integrazione deve essere utilizzata esclusivamente la voce "si impegna" e non formule generiche quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi come se non corrispondenti a quanto richiesto relativamente ai criteri e sub criteri e quindi sarà attribuito il coefficiente pari a 0 (zero).
5. Tutte le proposte devono corrispondere alle caratteristiche previste nella documentazione di gara, in particolare quelle segnate nei criteri e sub criteri, non possono essere presentate proposte condizionate, né possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta è rimessa alla commissione. In tal caso la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio o sub criterio di valutazione che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente pari a 0 (zero).
6. Nessun onere di progettazione e/o altro verrà riconosciuto al concorrente in relazione alle proposte presentate.
7. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, giusto per come esplicitato al precedente art. 6.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta "**B • Offerta Tecnica**" devono essere sottoscritti, **a pena**

l'esclusione:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

C - Offerta economica:

dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) dichiarazione di offerta, redatta preferibilmente secondo il mod. 6, contenente:

- dichiarazione della percentuale di ribasso che il concorrente offre rispetto l'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere con due cifre decimali.
- dichiarazione per come prescritto all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., contenente l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso siano indicate cifre decimali superiori a quelle richieste, ove la cifra decimale ulteriore a quella considerata sia pari o superiore a cinque, si arrotonda alla cifra decimale precedente superiore.

N.B.: I concorrenti dovranno inviare, a pena l'esclusione, tutta la suddetta documentazione per il tramite il portale telematico della piattaforma asmel. Si precisa che, a pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana ed essere sottoscritte, dai soggetti legittimati, con firma digitale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

La domanda di partecipazione alla gara deve essere regolarizzata in competente bollo.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dei concorrenti con le modalità indicate al precedente Articolo 14.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice che al comma 9 così recita: "9. *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa*".

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.

Per la presentazione di dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, offerte), nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, dette dichiarazioni vanno sottoscritte dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell'impresa nel qual caso la copia fotostatica del documento di identità va allegata per ogni firmatario.

Resta inteso che la documentazione costituita da "A - Documentazione Amministrativa" - "B - Offerta Tecnica" - "C - Offerta Economica", dovrà essere presentata indipendente tra loro e nelle forme è modalità dettate dalla piattaforma telematica raggiungibile al link: <https://piattaforma.asmel.eu>, previa registrazione.-

Articolo 17 - Modalità e termini di presentazione dei plichi

I documenti per la partecipazione alla gara telematica dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **ore 14:00 del giorno lunedì 11 del mese di febbraio dell'anno 2019**, esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica asmel cui la Centrale Unica di Committenza ha aderito, raggiungibile al link: <https://piattaforma.asmel.eu>, previa registrazione (l'effettuazione della registrazione da parte dell'operatore economico è, altresì, disponibile quale supporto il numero 800192750 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00), la seguente documentazione:

Tutta la documentazione, a pena di esclusione, deve essere indirizzata alla "Centrale Unica di Committenza tra I Comuni di Papisidero, Santa Maria del Cedro e Tortora – Via Nazionale 16 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS)".

Articolo 18 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass se funzionante, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi.

Si fa presente che durante le sedute di gara, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma AVCPASS, anche se dovuta alla mancata presentazione del PASSOE, potrà essere utilizzata l'apposita sezione del sito dell'ANAC per il controllo della presenza di annotazioni riferite ai concorrenti e per la verifica delle attestazioni SOA.

Articolo 19 - Commissione giudicatrice, criteri di valutazione dell'offerta e svolgimento della gara

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuate sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'ammissione dei concorrenti alla gara in conseguenza della documentazione amministrativa presentata e della valutazione dei requisiti posseduti verrà affidata ad un seggio di gara che sarà costituito da tre soggetti. L'esame e la valutazione delle offerte verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del Responsabile e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. L'eventuale valutazione di anomalia delle offerte verrà affidata al RUP, coadiuvato dalla Commissione di gara. Si provvederà altresì alla pubblicazione della determina di composizione della Commissione di gara all'indirizzo <http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it>, nella sezione Albo Pretorio on-line. Il seggio e la Commissione di gara saranno assiti da un Segretario verbalizzante.

Le procedure di gara avranno inizio alle **ore 10 del giorno lunedì 18 del mese di febbraio dell' anno 2019** presso l'Ufficio Tecnico - Area lavori Pubblici del Comune di Santa Maria del Cedro, sede della Centrale Unica di Committenza, ubicata in Via Nazionale 16 – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente. Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse.

Le operazioni di gara, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche, potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche, qualora non siano naturale prosecuzione della prima, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo di avviso pubblico che sarà pubblicato all'indirizzo: <http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it> nella sezione Albo Pretorio on-line "Avvisi, Bandi, Esiti di Gara, Contratti, Appalti". Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Il seggio di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica,

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità;
- all'apertura dei plichi e, una volta aperti, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

In seguito all'esame di detta documentazione, il seggio di gara procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo Articolo 20.

In fase di esame della documentazione amministrativa si applica il procedimento sul soccorso istruttorio di cui al successivo Articolo 21.

I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi), successivi all'invio della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni; a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS se funzionante.

Una volta che il seggio di gara avrà assunto le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione di gara procederà, in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, attribuendo agli stessi i relativi punteggi.

Si precisa che:

Sono vietate e come tali non sono considerate e non comportano l'attribuzione di punteggio varianti diverse da quelle previste negli atti di gara ed in particolare quelli previsti dai criteri e sub criteri.

L'irregolarità, inammissibilità o mancata presentazione dell'offerta tecnica comporta che non si consegua punteggio per le parti dell'offerta tecnica non correttamente presentate.

Eventuali esclusioni derivanti dalla presentazione dell'offerta tecnica verranno dichiarate nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante, il quale potrà avvalersi, come ausilio per la redazione del verbale, di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

In successiva seduta pubblica, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte per i criteri di valutazione tecnica di cui al precedente articolo 6, in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione di gara procederà quindi all'apertura della Busta C) di ciascun concorrente, dando lettura del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.

Per ogni offerta economica presentata verrà controllato preliminarmente che essa sia stata redatta in conformità a quanto previsto al precedente Articolo 16.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

Una volta resa nota l'entità delle offerte economiche, la Commissione di gara, procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria delle offerte, previa effettuazione dei calcoli necessari, per come specificato al precedente Articolo 6 (Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio assommando i punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica).

In caso di pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio immediato in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti. La graduatoria delle offerte verrà resa nota in seduta pubblica.

La Stazione appaltante, per le offerte che abbiano ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, procederà con la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del Codice, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto inammissibili.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, il Seggio di Gara formulerà la proposta di aggiudicazione all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria che non sia stata ritenuta inammissibile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 27 dicembre 2018.

Articolo 20 Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il

consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- l'utilizzo dell'avvalimento nei casi espressamente vietati dal presente bando di gara, si specifica espressamente che è vietato l'avvalimento per le categorie SOA oggetto del presente appalto;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del Codice, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;
- il fatto che l'impresa in concordato concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti di qualificazione richiesti per l'assunzione delle lavorazioni indicate;
- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
- il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 del Codice e nell'art. 92 del Regolamento.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata effettuazione del sopralluogo e presa visione del progetto;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la mancata presentazione dell'offerta economica (la mancata presentazione dell'offerta tecnica comporta invece la non attribuzione di punteggio per la stessa). Si fa altresì presente che la mancata sottoscrizione dell'offerta si assimila alla non presentazione della stessa;
- eventuali riferimenti economici dell'offerta tecnica presentata dal concorrente;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione del prezzo offerto o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dei lavori;
- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente bando integrale di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ;

- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 16, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto Articolo 16; La dichiarazione delle quote delle singole lavorazioni assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione e/o regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando che non è ammesso variare il ruolo di mandante e mandatario.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'Articolo 16 del presente bando integrale di gara.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
- di operatori economici non in possesso della qualificazione SOA OG2.-
- il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, o che il ribasso proposto sia parziale o condizionato o espresso in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore. Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di Pec per le comunicazioni.

Articolo 21 Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare nel termine loro assegnato, a pena di esclusione. Le richieste verranno inviate via pec all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dalla visura presso la CCIAA. Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec o di un recapito di fax le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente. Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 22 Aggiudicazione

Il primo ed il secondo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, saranno sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del Codice.

In questa fase il concorrente sottoposto a verifica dei requisiti che non abbia presentato il PASSOE in sede di gara, sarà invitato a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati ivi compresa l'elencazione dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche per l'accertamento dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal Codice.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari aggiornati risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Articolo 23 Adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice;
- b) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice
- c) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;
- e) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato;

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI - e Quotidiani per la pubblicazione obbligatoria, quantificate presuntivamente in € 1.710,08 (€ millesettecentodieci/08.). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le modalità di pagamento. Sono a totale carico finanziario le spese del contratto, registrazione ed accessorie. Si ricorda in proposito che, il contratto verrà stipulato con modalità elettronica e che per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del Codice non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del Codice privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

La stipula del contratto resta subordinata, per i concorrenti che hanno partecipato nelle more dell'emissione di una nuova attestazione SOA o della verifica triennale di quella posseduta, al rilascio della nuova attestazione.

Il concorrente che non abbia annotato sulla propria attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale e che abbia partecipato alla gara esibendo il relativo certificato, dovrà provvedere all'annotamento prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Santa Maria del Cedro di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Articolo 24 Disposizioni varie

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesta l'abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa abilitazione da parte dell'impresa che assume le lavorazioni soggette a tale obbligo. Per il presente appalto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, pertanto la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento in via d'urgenza.

Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more della formale stipula del contratto d'appalto.

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche) senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente bando integrale di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Si fa presente che si potrà procedere all'aggiudicazione da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del Codice e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Santa Maria del Cedro, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Articolo 25 Privacy e accesso agli atti

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando integrale di gara.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Articolo 26 Comunicazioni

Fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte gli avvisi diretti ai potenziali concorrenti sono pubblicati sul profilo di committente.

Salvo quanto disposto nell'art. 15 del presente bando integrale di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le seguenti modalità:

- comunicazioni dalla Stazione Appaltante verso i concorrenti: a mezzo posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione alla gara, oppure rilevabile dalla visura della CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- Comunicazioni dai concorrenti verso la Stazione Appaltante: esclusivamente a mezzo posta elettronica certificate (ufficiotecnico.santamariadelcedro@asmepec.it).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 27 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe DURANTE, responsabile dell'Area Lavori Pubblici/Manutentiva del Comune di Santa Maria del Cedro. Eventuali comunicazioni dirette al predetto responsabile del procedimento dovranno essere inoltrate ai recapiti sopra indicati.

Articolo 28 Forme di pubblicità

Ai sensi del DM infrastrutture e trasporti 2/12/2016, per il bando di gara, sono adottate le seguenti forme di pubblicità: Profilo di Committente della Stazione appaltante; Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana; 2 quotidiani a diffusione nazionale, per estratto; 2 quotidiani a diffusione locale, per estratto.

Articolo 29 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Paola, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 30 Ricorsi

Avverso il bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Giuseppe DURANTE